



Deliberazione n. 63 del 20 dicembre 2018 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021.

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di dicembre nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria.

Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale dott.ssa Silvia Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

| Pres. | Ass. | | Pres. | Ass. | | Pres. | Ass. | |
|-------|------|-------------------|-------|------|--------------------|-----------|----------|--------------------|
| X | | Battistella Luca | X | | Formenti Gianpaolo | X | | Rogliani Francesca |
| X | | Brugnaro Luigi | X | | Gavagnin Enrico | X | | Rosteghin Emanuele |
| X | | Canton Maika | X | | Giacomin Giancarlo | X | | Sambo Monica |
| X | | Casarin Barbara | X | | Giusto Giovanni | | X | Scano Davide |
| | X | Casson Felice | X | | La Rocca Elena | X | | Scarpa Alessandro |
| X | | Centenaro Saverio | X | | Lavini Lorenza | X | | Scarpa Renzo |
| X | | Cotena Ciro | | X | Lazzaro Bruno | X | | Senno Matteo |
| X | | Crovato Maurizio | X | | Locatelli Marta | X | | Serena Ottavio |
| X | | Damiano Ermelinda | X | | Onisto Deborah | X | | Tosi Silvana |
| X | | D'Anna Paolino | X | | Pea Giorgia | X | | Visentin Chiara |
| X | | De Rossi Alessio | X | | Pelizzato Giovanni | X | | Visman Sara |
| X | | Faccini Francesca | X | | Pellegrini Paolo | Pres. | Ass. | |
| X | | Fiano Rocco | X | | Pellicani Nicola | 34 | 3 | |

N. 63 = Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'Assessore al Bilancio

Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali con il quale sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere informata la nuova contabilità;

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la programmazione che, tra l'altro, disciplina i contenuti del Documento Unico di Programmazione – DUP e della Nota di aggiornamento;

Richiamato l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;

Richiamato l'art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016 e modificato con delibera. n. 22 del 15-16/06/2017, secondo il quale il Documento Unico di Programmazione è trasmesso dalla Giunta Comunale al Consiglio entro il termine del 31 luglio di ogni anno e deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre successivo e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione può essere approvata dalla Giunta Comunale unitamente allo schema di bilancio di previsione;

Richiamate:

- la deliberazione n. 274 del 26 luglio 2018 con cui la Giunta Comunale ha approvato il “Documento Unico di Programmazione – DUP – Sezione Strategica 2019-2020 - Sezione Operativa 2019-2021” e lo ha trasmesso al Consiglio Comunale;
- la deliberazione n. 41 del 26 settembre 2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il “Documento Unico di Programmazione – DUP – Sezione Strategica 2019-2020 - Sezione Operativa 2019-2021”

Richiamato l'art. 174 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che lo schema di bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati;

Considerato che la Giunta Comunale, con delibera n. 361 del 22 novembre 2018 ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione – DUP - Sezione Strategica 2019-2020 - Sezione Operativa 2019-2021 costituente aggiornamento del Documento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26 settembre 2018;

Visto il Documento Unico di Programmazione – DUP 2019-2021 aggiornato, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;

Visto il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2019-2021;

Visto il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2019-2021 redatto in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 18bis del D. Lgs. 118/2011;

Richiamato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 18/04/2018;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale PD 451 del 17/10/2018 con la quale, ai sensi dell'art. 172 del D.LGS 18 agosto 2000 n. 267, si è provveduto a verificare la quantità e la qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie nonché alla determinazione dei prezzi di concessione e di cessione delle aree nel P.E.E.P. e nel P.I.P. del Comune di Venezia per l'anno 2019;

Richiamate le leggi Regionali n. 44/87 e n. 16/2007 che disciplinano l'utilizzo dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire per il finanziamento delle spese per le opere concernenti gli edifici religiosi e delle spese per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

Richiamato l'art.1, comma 460, della Legge 232 dell'11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017), che disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la destinazione dei proventi edilizi;

Richiamato l'art. 208 del D. Lgs. n. 285/92, modificato dalla Legge 120 del 29/07/2010, che disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 23 giugno 2014 è stato adottato il Regolamento TARI, successivamente modificato con deliberazioni Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 36 del 27 marzo 2015 e con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 55 del 15/11/2017 e PD n. 503 del 20/11/2018 e considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale PD n. 504 del 20/11/2018 sono state adottate le tariffe per l'anno 2019;

Considerato che nel bilancio sono stati stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli amministratori e consiglieri comunali e delle Municipalità nei limiti previsti dal D. Lgs. 267/2000;

Richiamata la Legge n. 243 del 24/12/2012, che ha dato attuazione al sesto comma dell'art. 81 della Costituzione, disponendo che tutte le Amministrazioni pubbliche devono perseguire l'equilibrio tra entrate e spese di bilancio al fine di rispettare il principio costituzionale del pareggio di bilancio;

Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 466 della Legge n. 232 dell'11/12/2016, gli enti locali devono conseguire un saldo finanziario non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 del bilancio, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo bilancio;

Dato atto che, per gli anni 2019-2021 nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto delle quote finanziate dall'indebitamento, e che a decorrere dal 2020 tra le entrate e le spese finali è compreso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle sole entrate finali;

Richiamato l'art. 1, comma 468 della Legge n. 232/2016, il quale prevede che al bilancio di previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo finanziario di cui sopra e che tale prospetto non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione;

Richiamato l'art. 62, comma 8 del DL 112/2008 del 25/6/2008, convertito in L. 133 del 6/8/2008 che stabilisce che gli enti locali devono allegare al bilancio di previsione una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari stimati per i contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Richiamato l'art. 3, comma 55 della Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007, così come modificato dall'art. 46 comma 2 del Decreto Legge n. 112 del 25/6/2008, convertito con legge 133/2008 che prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma possa essere conferito solo nell'ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste negli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, c. 2 del D.lgs 267/00 (Documento Unico di Programmazione, Programma Triennale ed Elenco Annuale dei lavori pubblici, Piani Territoriali ed urbanistici, Programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, etc.);

Richiamato, inoltre, l'art. 3, comma 56 della Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007, così come modificato dall'art. 46 comma 2 del Decreto Legge n. 112 del 25/6/2008, convertito con legge 133/2008 che dispone che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo;

Ritenuto opportuno quantificare tale limite di spesa per l'anno 2019 in euro 4.000.000,00;

Considerato che all'interno del Documento Unico di Programmazione – DUP 2019-2021 sono stati individuati i beni immobili di proprietà del Comune di Venezia non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione e valorizzazione che costituiscono il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008;

Ritenuto di demandare alla Giunta Comunale, con propri atti deliberativi, la definizione dei singoli beni immobili indicati nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2019-2021 nella categoria "Immobili di modico valore", approvandone la vendita ai valori individuati con perizie di stima redatte dagli Uffici comunali competenti, che non potranno essere superiori ad Euro 30.000,00 per ciascun bene;

Ritenuto di demandare alla Giunta Comunale la possibilità di ridefinire i valori di vendita degli immobili individuati nell'allegato Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2019-2021, con apposito provvedimento, a seguito di nuove perizie di stima redatte dagli Uffici comunali competenti, e al Dirigente competente l'attuazione del Piano con appositi atti dirigenziali;

Ritenuto di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione, con appositi provvedimenti, della costituzione o dell'estinzione di servitù, attive o passive;

Dato atto che le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano Biennale degli Acquisti 2019-2020, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contenuto nel DUP, riguardando aspetti gestionali, sono di competenza della Giunta Comunale;

Dato atto che, sulla base della programmazione del fabbisogno di personale contenuta nel DUP 2019-2021 e nel rispetto dei vincoli di bilancio, la Giunta Comunale procederà ad approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019 – 2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 362 del 22/11/2018 con la quale si è provveduto a definire il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Venezia e ad individuare gli organismi da includere nell'area del consolidamento per la redazione del bilancio consolidato del Gruppo Città di Venezia;

Considerato che le Istituzioni hanno approvato i bilanci di previsione 2019-2021 con i seguenti atti:

- Istituzione Bosco e Grandi Parchi: deliberazione n. 54 del 12/11/2018;
- Istituzione Centri Soggiorno: deliberazione n.7 del 7/11/2018;
- Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa: deliberazione n. 4 del 7/11/2018;

e che quanto contenuto in tali atti è rappresentato nel documento **allegato** alla presente deliberazione ed è coerente con gli stanziamenti di bilancio iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 dell'Amministrazione Comunale;

Richiamato l'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che al bilancio di previsione devono essere **allegate** le deliberazioni con le quali sono determinate le aliquote d'imposta, le tariffe e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

Preso atto che la determinazione dei cronoprogrammi delle opere pubbliche inserite nel Piano degli Investimenti 2019-2021, dipendendo dalle tempistiche di attivazione delle fonti di finanziamento, sarà effettuata in occasione dell'approvazione dei progetti definitivi o esecutivi e che le relative somme sono accantonate nel Fondo Pluriennale Vincolato Previsionale;

Premesso che:

- con le deliberazioni di Giunta n. 3 del 10 gennaio 2013 e n. 28 del 25 gennaio 2013 è stato definito un obiettivo di contenimento degli oneri per i compensi degli organi amministrativi delle società controllate dal Comune di Venezia in via diretta ed indiretta, misurato sul monte dei compensi complessivamente erogati a tutte le società in questione, demandando alla programmazione annuale di bilancio la fissazione del plafond massimo a partire dall'esercizio 2013;
- nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato precisato che il costo complessivo registrato per compensi fissi e variabili nel consuntivo 2013 per gli amministratori delle società sottoposte a controllo esclusivo del Comune di Venezia e a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta è stato pari a euro 835.690,00;
- nella medesima deliberazione n. 96/2015 è stato stabilito che il plafond massimo per la medesima spesa a partire dal 2015 non potrà superare l'importo annuo di euro 668.552,00,

nel rispetto dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2012 che impone, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società partecipate dirette ed indirette, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013;

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato ritenuto opportuno, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, operare una ulteriore riduzione del 2% del plafond rispetto al valore del 2015, fissando quindi il plafond massimo per il costo complessivo previsto per compensi fissi e variabili per gli amministratori delle società sottoposte a controllo esclusivo del Comune di Venezia e a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta per il 2016 in € 655.180,00;
- in seguito all'entrata in vigore del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 175/2016, con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 73/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017 e n. 57/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018, è stato ritenuto opportuno continuare a mantenere rispettivamente per gli anni 2017 e 2018 la riduzione del 2% del plafond rispetto al valore del 2015, già applicata, con deliberazione consiliare n. 147/2015, in sede di determinazione del plafond massimo per l'anno 2016, ed è stato pertanto fissato in € 655.180,00 il plafond massimo per ciascuno dei suddetti due esercizi per i compensi fissi e variabili complessivamente erogati agli organi amministrativi delle società sottoposte a controllo esclusivo del Comune di Venezia a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta;

Ricordato che:

- il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., è intervenuto incidendo sulla normativa esistente, anche in materia di composizione degli organi amministrativi e relativi compensi;
- in particolare l'art. 11 del Testo Unico prevede al comma 6 l'emanazione di un decreto ministeriale che permetterà di classificare le società a controllo pubblico in fasce, con individuazione per ciascuna fascia di un limite massimo dei compensi entro il quale determinare il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico; inoltre il decreto stabilirà i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente, ed in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta;

Rilevato che nelle more dell'emanazione del suddetto decreto ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 e ss.mm.ii., come previsto dall'art. 11 comma 7 del D.Lgs. 175/2016, con permanenza quindi del divieto di superare, relativamente ai compensi degli amministratori, l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013;

Considerato che nell'ottica del contenimento della spesa pubblica è opportuno mantenere anche per il 2019 la riduzione del 2% del plafond rispetto al valore del 2015, già applicata, con le deliberazioni consiliari n. 147/2015, n. 73/2016 e n. 57/2017 in sede di determinazione del plafond massimo rispettivamente per gli anni 2016, 2017 e 2018;

Ritenuto pertanto di stabilire che il plafond massimo per il costo complessivo previsto per compensi fissi e variabili per gli amministratori delle società sottoposte a controllo esclusivo del Comune di Venezia e a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta per il 2019 sia pari ad € 655.180,00;

Premesso che:

- Insula S.p.A. è società strumentale del Comune di Venezia affidataria, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione *in house*, in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17/3/2014 e della deliberazione n. 147 del 23/12/2015 di una serie di servizi strumentali il cui affidamento è in scadenza il 31-12-2018;
- il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs n. 175/2017) prevede all'art. 4, comma 2 lett. d), che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni in società che svolgano attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- in applicazione delle previsioni dell'art. 24 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica con deliberazione di consiglio Comunale n. 37 del 28 settembre 2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Venezia;
- in detta revisione si è previsto il mantenimento della partecipazione detenuta dal Comune di Venezia in Insula S.p.A. in quanto società pienamente rispondente alle previsioni del nuovo testo unico e necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali da parte dell'Ente;
- i rapporti giuridici ed economici tra Insula S.p.A. e il Comune di Venezia relativi agli affidamenti in essere sono disciplinati dal contratto rep. spec. n. 17657/2014 e dal contratto al rep. 18027 del 2/2/2015 e loro successive integrazioni e modificazioni;
- Insula S.p.A. è inoltre stata individuata, con Deliberazione di Giunta Comunale n.245 del 26 ottobre 2017, fino al 31 dicembre 2023 soggetto attuatore per la realizzazione dell'operazione VE4.1.1.b "Ripristino alloggi pubblici" dell'Asse 4 – "Infrastrutture per l'inclusione sociale" del programma operativo "PON Città metropolitane";

Rilevato che Insula S.p.A. risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione *in house* in quanto:

- è società a capitale interamente pubblico, in via diretta ed indiretta;
- è rispettato il requisito del controllo analogo, come si evince dallo Statuto societario (che prevede l'inalienabilità a privati delle azioni, il potere di nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo da parte del Comune di Venezia, l'attribuzione all'Assemblea ordinaria di maggiori poteri rispetto agli Statuti delle società private);
- la quasi totalità del proprio fatturato è verso l'Amministrazione Comunale e comunque la parte residua verso gli altri soci pubblici;

Dato atto che:

- ai fini del rinnovo dell'affidamento *in house* risulta necessario ottemperare alle previsioni dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- detto adempimento richiede una complessa istruttoria sia di carattere giuridico che tecnico ed economico, al fine di vedere motivati tutti gli aspetti richiesti dalla norma sopra citata;

Ravvisata, vista la prossima scadenza al 31/12/2018 degli attuali affidamenti, la necessità di assicurare la continuità dei servizi prestati da Insula S.p.A. all'Amministrazione Comunale;

Ritenuto quindi necessario approvare la prosecuzione tecnica, alle condizioni contrattuali attualmente vigenti, dell'affidamento a Insula S.p.A. dei servizi affidati con le DCC n. 13/ 2014 e 147/2015 per la durata di un anno a decorrere dal 1 gennaio 2019 nelle more della complessa istruttoria volta al rinnovo degli affidamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

Richiamato il parere del Collegio dell'Organo di Revisione;

Considerato che in data 23/11/2018, con nota n. PG 564847, sono stati trasmessi ai Consigli delle Municipalità il bilancio di previsione 2019-2021 e i relativi allegati per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e art. 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità;

Visti i pareri espressi dai Consigli di Municipalità di seguito riportati:

Municipalità di Favaro Veneto
Deliberazione n. 15 dell' 11/12/2018 – parere favorevole

Municipalità di Marghera
Deliberazione n. 16 del 10/12/2018 – parere contrario

Municipalità di Lido Pellestrina
Deliberazione n. 20 del 12/12/2018 – parere contrario

Municipalità di Venezia – Murano – Burano
Deliberazione n. 28 del 10/12/2018 - parere contrario

Municipalità di Mestre – Carpenedo
Deliberazione n. 21 del 17/12/2018 – parere contrario

Municipalità di Chirignago Zelarino
Deliberazione n. 17 dell'11/12/2018 – non favorevole

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore Programmazione e Controllo di Gestione, dal Direttore della Direzione Lavori Pubblici, dal Direttore della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, dal Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti Esterni, dal Dirigente del settore Risorse Umane Organizzazione, acquisito il parere istruttorio del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza e visto il parere tecnico amministrativo e contabile espresso dal Direttore della Direzione Finanziaria;

Sentita la VIII Commissione consiliare nella seduta del 13 dicembre 2018;

Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Giusto, Visentin, Faccini

Consiglieri presenti: 34 - votanti: 33

Favorevoli: 23 (Battistella, Brugnaro, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, D'Anna, De Rossi, Formenti, Gavagnin, Giacomini, Giusto, Lavini, Locatelli, Onisto, Pea, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Senno, Visentin)

Contrari: 10 (Faccini, Fiano, La Rocca, Pelizzato, Pellicani, Rosteghin, Sambo, Scarpa R., Serena, Visman)

Non partecipano al voto: 1 (Tosi)

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021, **allegato** alla presente deliberazione di cui forma parte integrante, nel complesso e nelle dotazioni delle singole risorse di entrata e dei singoli interventi di spesa, corredato dai prospetti esplicativi di cui al D. Lgs. 118/2011 e dai documenti di cui al punto successivo;
2. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 – DUP – Sezione Strategica 2019-2020 - Sezione Operativa 2019-2021 costituente aggiornamento del Documento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26 settembre 2018, **allegato** alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;
3. di approvare i seguenti documenti **allegati** al bilancio di previsione 2019-2021 di cui formano parte integrante:
 - a) la Nota Integrativa contenente, tra l'altro, la nota esplicativa degli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari derivati;
 - b) il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2019-2021;
 - c) il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2019-2021, redatto in conformità all'art. 18bis, comma 1 del D.Lgs. 118/2011;
 - d) i Bilanci di Previsione 2019-2021 delle Istituzioni comunali;
 - e) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 712 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (**allegato 1**);
3. di dare atto che, all'interno del Programma 2019 degli interventi finanziati con la Legge Speciale per Venezia:
 - l'inserimento di un nuovo intervento o l'eliminazione di un intervento di rilievo costituiscono variazioni di programma e come tali sono di competenza del Consiglio Comunale,
 - gli importi della singole voci d'intervento possono subire variazioni fermo restando l'importo globale di spesa, senza costituire variazione di programma,
 - l'eventuale anticipazione di interventi che compaiono nella colonna del fabbisogno, fermo restando l'importo globale annuale della spesa per l'anno 2019 e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per la programmazione delle opere pubbliche, non costituisce variazione di programma,
4. di stabilire fin d'ora che eventuali successive modifiche alla struttura organizzativa e alle funzioni delle Direzioni che determinino una variazione nella competenza degli obiettivi annuali-triennali SEO 2019-2021 assegnati con il presente provvedimento, comportino automaticamente la riassociazione degli stessi alle Direzioni competenti in relazione alle nuove funzioni approvate;
5. di recepire e approvare, come allegato al bilancio di previsione 2019-2021 contenuto all'interno del Documento Unico di Programmazione – DUP 2019-2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.L. 112/2008, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e dare atto che, ai sensi di detta normativa, l'approvazione e la pubblicazione degli elenchi degli immobili nel piano delle alienazioni determina:
 - l'effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti dell'art. 2644 del codice Civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

- la conseguente classificazione come patrimonio disponibile anche ai fini del Conto del Patrimonio che dovrà adeguarsi, ove necessario, in conseguenza del presente atto deliberativo;
 - l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico generale descritte nelle schede urbanistiche allegate al Piano delle Alienazioni;
 - il possibile esperimento di ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
6. di approvare la vendita degli immobili individuati nell'allegato Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2019-2021, ai valori ivi indicati, demandando alla Giunta Comunale la possibilità di ridefinire detti valori, con apposito provvedimento, a seguito di nuove perizie di stima redatte dagli Uffici comunali competenti e al Dirigente competente l'attuazione del Piano con appositi atti dirigenziali;
 7. di demandare alla Giunta Comunale, con propri atti deliberativi, la definizione dei singoli beni immobili indicati nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2019-2021 nella categoria "Immobili di modico valore", approvandone la vendita ai valori individuati con perizie di stima redatte dagli Uffici comunali competenti, che non potranno essere superiori ad Euro 30.000,00 per ciascun bene;
 8. di demandare alla Giunta Comunale, con propri atti deliberativi, l'approvazione della costituzione o dell'estinzione di servitù, attive o passive;
 9. di dare atto che le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano Biennale degli Acquisti 2019-2020, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contenuto nel DUP, riguardando aspetti gestionali, sono di competenza della Giunta Comunale;
 10. di stabilire che per ogni singola procedura di affidamento degli appalti contenuti nel Piano Biennale degli Acquisti si procederà, con atto formale del Dirigente responsabile di Settore, alla conferma o alla sostituzione sulla base delle esigenze, del Responsabile Unico del Procedimento già individuato in sede di programmazione, ovvero alla sua nomina per tutte le procedure non assoggettate a programmazione;
 11. di demandare alla Giunta Comunale, con propri atti deliberativi, la definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019 – 2021, in attuazione degli indirizzi contenuti nella Programmazione del Fabbisogno di Personale 2019 – 2021 contenuta nel DUP 2019-2021, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
 12. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, al bilancio di previsione 2019-2021 sono **allegate** le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'anno 2019, le aliquote d'imposta, le tariffe e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
 13. di dare atto, come attestato nel parere del Responsabile Finanziario, che le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale di competenza per gli esercizi finanziari 2019-2021 sono determinate in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo di finanza pubblica di cui all'art.1, comma 466 della Legge n. 232 dell'11/12/2016;
 14. di conferire gli incarichi di collaborazione autonoma di cui all'art. 3, comma 55 della Legge 244/07, nell'ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste negli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, c. 2 del D.lgs 267/00 (Documento Unico di Programmazione, Programma Triennale ed Elenco Annuale dei lavori pubblici, Piani Territoriali ed urbanistici, Programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, etc.);
 15. di fissare in euro 4.000.000,00, il limite massimo della spesa per l'anno 2019 per incarichi di collaborazione, così come previsto dall'art. 3, comma 56 della Legge Finanziaria 2008 n.

244 del 24/12/2007, modificato dall'art. 46 comma 2 del Decreto Legge n. 112 del 18/6/2008, convertito con legge 133/2008;

16. di fissare in euro 655.180,00 il plafond massimo per l'esercizio 2019 per i compensi fissi e variabili complessivamente erogati agli organi amministrativi delle società sottoposte a controllo esclusivo del Comune di Venezia a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta;
17. di approvare la prosecuzione tecnica, alle condizioni contrattuali attualmente vigenti, degli affidamenti in essere a Insula S.p.A. S.p.A. approvati con le DCC n. 13/ 2014 e 147/2015 per la durata di un anno, a decorrere dal 1 gennaio 2019, nelle more della complessa istruttoria volta al rinnovo degli affidamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- 18.

Esce dall'aula il Consigliere comunale Scarpa R. ed il numero dei Consiglieri si riduce a 33

Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Giusto, Visentin, Faccini

Consiglieri presenti: 33 - votanti: 25

Favorevoli: 25 (Battistella, Brugnaro, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, D'Anna, De Rossi, Faccini, Fiano, Formenti, Gavagnin, Giacomini, Giusto, Lavini, Locatelli, Onisto, Pea, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Senno, Visentin)

Astenuti: 7 (La Rocca, Pelizzato, Pellicani, Rosteghin, Sambo, Serena, Visman)

Non partecipano al voto: 1 (Tosi)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

(Proposta di deliberazione n. 497 del 19 novembre 2018)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
f.to SILVIA ASTERIA

Il Presidente
f.to ERMELINDA DAMIANO